



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale – Ufficio IV

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, regolamento recante *“Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;
- VISTO il Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo, noto come *“General Data Protection Regulation”*;
- VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante *“Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;
- VISTO il Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”*, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113;
- VISTO il Decreto-Legge 22 giugno 2023, n. 75, e in particolare l’articolo 20, recante *“Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR”*, convertito, con modificazioni, con la Legge 10 agosto 2023, n. 112;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 26 ottobre 2023, n. 206, recante *“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno”*;
- VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

dell'Università e della Ricerca 22 dicembre 2023, n. 255, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente;

- VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 24 ottobre 2024, n. 214, recante *“Disposizioni modificative dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del Decreto-Legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106”*;
- VISTO il Decreto-Legge 7 aprile 2025, n. 45 recante *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026”*, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79;
- VISTO il Decreto Dipartimentale prot. DPIT n. 2938 del 9 ottobre 2025 recante *“Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206”* e i relativi Allegati;
- VISTO l'Allegato 1 del bando di concorso, ove sono ripartiti i posti a bando per ogni regione e per ogni classe di concorso;
- VISTO l'Allegato 2 del bando di concorso recante l'aggregazione delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno;
- VISTE le domande di partecipazione pervenute con i termini e le modalità di cui all'art.10 del bando di concorso;
- VISTO l'art. 9 del suddetto bando inerente alla modalità di compilazione delle graduatorie di merito;
- VISTO altresì, l'art. 9, comma 2, del bando per cui *“La graduatoria di cui al comma 1 è integrata per un triennio, a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, con l'inserimento dei candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso, in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente e comunque nel limite delle assunzioni annuali autorizzate”*;
- VISTO il proprio Decreto prot. DRLA n. 2810 del 18 dicembre 2025 e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state nominate e rettifiche le Commissioni giudicatrici operanti per le classi di concorso di competenza dell'USR per il Lazio per la procedura concorsuale in parola;



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

- VISTO l'art. 8, comma 2, del bando di concorso, il quale prevede che “... *Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi...*”
- VISTO l'avviso di questo USR prot. DRLA n. 112159 del 17 dicembre 2025, con il quale sono stati riportati i punteggi minimi per l'ammissione alle prove orali relativamente alle classi di concorso per le quali l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio è stato individuato quale responsabile, ai sensi dell'Allegato 2 al bando di concorso;
- VISTI gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice;
- VISTI i propri avvisi con i quali i candidati sono stati invitati a prendere visione nella propria area riservata della piattaforma concorsi dei punteggi attribuiti dalla Commissione ai titoli valutabili e a presentare eventuali reclami avverso il punteggio assegnato entro e non oltre i tempi ivi prescritti;
- VISTO l'art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza spettanti ai candidati, così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;
- VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro delle persone disabili;
- VISTO il D.Lgs. del 6 marzo 2017, n. 40, con particolare riferimento all'articolo 18, comma 4, che prevede che nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, una quota pari al 15 per cento dei posti sia riservata a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale di cui alla Legge 6 marzo 2001, senza demerito;
- TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13, commi 9 e 10, del D.M. n. 206/2023, è prevista una riserva di posti pari al 30% in favore di chi, entro il termine di presentazione delle istanze, abbia maturato 3 anni di servizio, anche non continuativi, presso le istituzioni scolastiche statali negli ultimi 10 anni e che tale riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro;
- TENUTO CONTO di quanto stabilito dall'art. 3, comma 5 e dall'Allegato B del bando di concorso in tema di percentuale di rappresentatività dei generi;
- TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggi e di



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale – Ufficio IV

preferenze;

CONSIDERATE altresì le disposizioni di cui all' art. 3 comma 5-quinquies del Decreto-Legge 14 marzo 2025 n. 25 convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 maggio 2025 n. 69 secondo cui *“Le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza, in un’area ad accesso riservato ai partecipanti, delle riserve, delle precedenza e delle preferenze applicate, assicurando comunque la minimizzazione dei dati personali”*;

DATO ATTO delle risultanze del sistema informativo del MIM per la produzione delle graduatorie di merito e degli elenchi dei candidati idonei di cui all'art.2, c.1, del Decreto-Legge 7 aprile 2025, n. 45;

CONSIDERATO che per la classe di concorso **EEEE – Comune Primaria**, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio è responsabile dello svolgimento dell'intera procedura e dell'approvazione della graduatoria di merito per la regione **Lazio**;

RILEVATO che, per la classe di concorso e per la regione suddette, il numero dei candidati che hanno superato le prove concorsuali risulta inferiore al numero dei posti messi a bando e che, conseguentemente, non sussistono candidati idonei oltre ai vincitori presenti in graduatoria definitiva di merito;

RITENUTO NECESSARIO pertanto procedere ai sensi dell'art. 9 del D.D.G. prot. DPIT n. 2938/2025 - fatte salve eventuali successive rettifiche anche in base a sopravvenienze, anche giudiziali - all'approvazione della graduatoria di merito dei vincitori della classe di concorso **EEEE – Comune Primaria**, per la regione **Lazio**;

DECRETA

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 9 del D.D.G. prot. DPIT n. 2938/2025 e dell'art. 12 del D.M. 206/2023, è approvata la graduatoria definitiva di merito della procedura concorsuale per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, per la classe di concorso **EEEE – Comune Primaria**, per la regione **Lazio**, come da Allegato 1 al presente Decreto.

Art. 2

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul possesso dei requisiti di ammissione alla presente procedura concorsuale e, in caso di carenza degli stessi, di disporre



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV

la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti.

Art. 3

1. La graduatoria contenente le riserve e le preferenze sarà resa disponibile ai candidati nella propria area personale della Piattaforma.

Art. 4

1. La citata graduatoria è pubblicata sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale www.usrlazio.it, nonché sul Portale Unico del Reclutamento (INPA).

Art. 5

1. Avverso il presente Decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito di questo USR.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Paola Sabatini

Allegato 1: EEEE GM Vincitori Lazio